

#### SEGRETERIA GENERALE U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

Fasc. 01.06.01/30/2022

I.P. 2557/2023

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 1026 del 12/05/2023

### SEGRETERIA GENERALE U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI – SOGGETTO AGGREGATORE

OGGETTO: PROROGA DELLE CONVENZIONI RELATIVE AI LOTTI 2 E 3 PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI" E DELLA CONVENZIONE RELATIVA A TUTTI E TRE I LOTTI PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI", STIPULATE DALL'ENTE IN QUALITA' DI SOGGETTO AGGREGATORE, E CONTESTUALE INCREMENTO DELLA CAPIENZA DEI LOTTI 1 E 2 DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI".

#### IL REFERENTE UNICO DEL SOGGETTO AGGREGATORE

### **DECISIONE**

1) Dà atto che l'art. 17 del d.l. n. 13/2023<sup>1</sup> ha disposto la proroga ex lege del termine di scadenza delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti pubblici, che siano in corso - anche per effetto di precedenti proroghe - alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (25/02/2023) e con scadenza entro il 30 giugno 2023, con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR, disponendo, altresì, che la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione;

2) Dà atto che le convenzioni stipulate dalla Città Metropolitana di Bologna in qualità di soggetto aggregatore rientranti nel campo di applicazione del suddetto articolo sono le Rep. nn. 64 e 65 relative ai lotti 2 e 3 dei servizi di "manutenzione e pulizia aree verdi" <sup>2</sup> e la Rep. n. 63 relativa a tutti e tre i lotti del servizio di

<sup>2</sup> la procedura per l'attivazione della nuova convenzione, bandita con determina dirigenziale n. 336 del 22/02/2023, è in corso di svolgimento

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> convertito in L. n. 41/2023

"manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini", che scadono, rispettivamente, il 23/06/2023 (Rep. 64 e Rep. 65) ed il 22/06/2023 (Rep. 63);

- 3) Dà atto che per il servizio di manutenzione e pulizia delle aree verdi la capienza residua dei lotti 2 e 3 appare sufficiente a coprire il potenziale fabbisogno di nuovi enti contraenti, tanto che non si ritiene necessario procedere all'incremento;
- **4)** Dà atto che, rispetto al servizio di manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini, per i lotti 1 e 2 la capienza del massimale è ormai prossima al completo esaurimento, in quanto gli importi residui non raggiungono nemmeno il valore dell'ordinativo di fornitura minimo, pari a € 10.000,00 e, comunque, non consente l'adesione di nessun nuovo ente, mentre il lotto 3 possiede ancora una capienza residua sufficiente a coprire il potenziale fabbisogno di nuovi enti contraenti, tanto che non si ritiene necessario procedere ad un suo incremento;
- **5) Dispone**, pertanto, di incrementare il massimale della citata convenzione Rep. 63 per il servizio di "manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini", limitatamente ai lotti 1 e 2, del 50 % del valore iniziale della convenzione per OF <sup>3</sup> e del 50 % per OAF <sup>4</sup>, non eccedenti il 50% del valore iniziale delle convenzioni;
- **6) Informa** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di conoscenza dell'atto.

# **MOTIVAZIONE**

La Città metropolitana di Bologna in quanto Soggetto Aggregatore ex art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014 iscritto nel relativo elenco tenuto da ANAC, ha assunto l'impegno, per rispondere alle finalità della legge di razionalizzazione della spesa e di centralizzazione degli acquisti, di bandire procedure di appalti di servizi sopra soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di cui, da ultimo, al DPCM 11/7/2018, al fine di stipulare convenzioni "quadro" cui possono accedere tutte le pubbliche amministrazioni non sanitarie del territorio regionale, nonché altri enti quali Inps, Inail, etc. in relazione ai propri fabbisogni.

L'art. 17 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 come convertito in L. n. 41/2023, ha disposto la proroga *ex lege* del termine di scadenza delle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori, ancora in vigore alla data di entrata in vigore del decreto (25/2/2023) e con scadenza entro il 30 giugno 2023, con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo restando il rispetto del termine del 31 dicembre 2023 o della condizione dell'intervenuta aggiudicazione delle nuove procedure di gara entro tale data, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lotto 1 per OF pari ad € 416.000,00; Lotto 2 per OF pari ad € 520.000,00

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lotto 1 per OAF pari ad € 208.000,00; Lotto 2 per OAF pari ad € 260.000,00

L'U.O. Segreteria Generale e Appalti presso cui è incardinato il Soggetto aggregatore ha verificato che le uniche convenzioni stipulate ancora attive e rientranti nel campo di applicazione oggettivo della sopracitata norma sono le Rep. nn. 64 e 65 relative ai lotti 2 e 3 del servizio di "manutenzione e pulizia aree verdi" e la Rep. n. 63 relativa a tutti e tre i lotti del servizio di "manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini", dal momento che esse scadono, rispettivamente, il 23/06/2023 (Rep. 64 e Rep. 65) ed il 22/06/2023 (Rep. 63). La capienza residua dei lotti 2 e 3 del servizio di "manutenzione e pulizia aree verdi" e del lotto 3 del servizio

La capienza residua dei lotti 2 e 3 del servizio di "manutenzione e pulizia aree verdi" e del lotto 3 del servizio di "manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini" appare sufficiente a coprire il potenziale fabbisogno di nuovi enti contraenti, tanto che non si ritiene necessario procedere ad un loro incremento.

Il massimale residuo dei lotti 1 e 2 del servizio di "manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini" è, invece, ormai prossimo al completo esaurimento, in quanto gli importi residui non raggiungono nemmeno il valore dell'ordinativo di fornitura minimo, pari a € 10.000,00, che non consente l'adesione di nessun nuovo ente. Per tale ragione, si ritiene di incrementare esclusivamente la capienza della convenzione Rep. 63 per il servizio di "manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini", limitatamente ai lotti 1 e 2, del 50 % del valore iniziale della convenzione per OF e del 50 % per OAF, non eccedenti il 50% del valore iniziale delle convenzioni. Dette percentuali sono state definite tenendo conto del fatto che l'indizione di una nuova procedura di gara avente ad oggetto tale servizio non è stata inserita nella programmazione per l'anno 2023 dell'attività di questo Soggetto Aggregatore, pubblicata sul portale di Consip-acquisti in rete, nonché in relazione alla natura della convenzione e del dato storico che ha registrato adesioni non molto numerose, ma esclusivamente da parte di Enti a livello provinciale e con ordinativi di fornitura di importi molto consistenti.

Il presente provvedimento viene adottato dal Referente unico del Soggetto Aggregatore, nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Bologna, 12/05/2023

Firmato digitalmente *MONTALTO VALERIO*<sup>5</sup>

<sup>.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.